



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FLERES

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2008

Istituzione del Garante, regionale, provinciale e comunale, dei diritti fondamentali dei detenuti e del loro reinserimento sociale

ONOREVOLI SENATORI. - Esiste in Italia un'accresciuta sensibilità della società civile nei confronti delle tematiche dei diritti umani, dal momento che permangono vaste zone d'ombra dove tali diritti sono calpestati quotidianamente, in quanto sono inesistenti controlli efficaci: ciò avviene in modo più frequente ai danni di quelle persone che sono private della libertà personale. In carcere gli equilibri sono estremamente precari e basta poco per far crescere le tensioni.

Il presente disegno di legge nasce dalla necessità di dare effettiva attuazione all'articolo 27 della Costituzione, secondo cui (comma terzo) «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato» e dalla constatazione che il problema della situazione carceraria del nostro Paese deve essere affrontata con nuovi e più incisivi strumenti.

Ciò comporta l'esigenza di una presenza capillare dello Stato in tutte le strutture carcerarie e parallelamente attraverso l'istituzione nelle regioni, nelle province e nei co-

muni di organi terzi o *super partes* come la figura del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, con le relative competenze territoriali.

Il Garante regionale, provinciale e comunale può divenire in tal modo un punto di riferimento importante per rendere visibili particolari situazioni deficitarie di vivibilità all'interno delle carceri, contribuendo all'allentamento delle tensioni, raccogliendo utili informazioni, svolgendo opera di mediazione e di deterrenza rispetto a ipotesi di maltrattamenti e, più in generale, rispetto a possibili condizioni inumane di detenzione.

La situazione carceraria del nostro Paese necessita di un'attenzione nuova e, quindi, la presenza del Garante, anche nel più piccolo istituto penitenziario, contribuirà certamente a debellare disfunzioni organizzative e sovraffollamento e avrà lo scopo di proteggere e promuovere i diritti fondamentali della persona enunciati dalla Costituzione e generalmente riconosciuti dal diritto internazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le regioni, le province, i comuni nei quali ricadono strutture carcerarie sono autorizzati ad istituire e disciplinare, sulla base delle normative nazionali e delle proprie prerogative di legge e regolamentari, la figura del Garante dei diritti fondamentali dei detenuti e del loro reinserimento sociale, di seguito denominato «Garante», con le relative competenze territoriali. Al Garante, con riferimento all'accesso alle strutture carcerarie, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Al Garante è permesso di incontrare, in locali adeguati, i reclusi che lo richiedano, con le stesse modalità previste per gli incontri con il legale di fiducia del recluso medesimo.

